

## **Guida sulla procedura di qualificazione**

# **Giardiniera/giardiniera AFC**

**12.12.2014**

## I. Informazioni e avvertenze generali

### Art. 1 - Fondamenti giuridici

- a) Legge sulla formazione professionale (LFPr) e Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)
- b) Ordinanza sulla formazione professionale di base giardiniere/giardiniere AFC (OFor)
- c) Piano di formazione giardiniere/giardiniere AFC
- d) Diritto cantonale

### Art. 2 - Validità

- <sup>1</sup> La presente direttiva ha uguale validità in tutte le regioni linguistiche della Svizzera.
- <sup>2</sup> Essa viene emanata dall'Oml JardinSuisse su parere della Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità di giardinieri (CSSPQ).

### Art. 3 - Obiettivo della procedura di qualificazione

La procedura di qualificazione intende stabilire se la persona in formazione ha acquisito le competenze operative previste dall'Ordinanza sulla formazione professionale di base ai sensi degli articoli 4 - 6.

### Art. 4 - Organi

- <sup>1</sup> JardinSuisse è l'Organizzazione del mondo del lavoro (Oml) incaricata dalla Confederazione della formazione dei giardinieri/delle giardiniere AFC.
- <sup>2</sup> I contenuti degli esami sono elaborati dall'Oml in collaborazione con le organizzazioni regionali di esame.
- <sup>3</sup> Le organizzazioni regionali di esame, in collaborazione con il relativo Cantone in cui si svolge l'esame, curano lo svolgimento della procedura di qualificazione secondo quanto prescritto.

### Art. 5 - Ammissione

L'ammissione è regolamentata dall'art. 17 Ofor.

### Art. 6 - Competenza dell'autorità di esame cantonale

L'autorità di esame del Cantone in cui si trova il luogo di studio è competente per assenze ingiustificate, malattie/infortuni, accesso agli esami da parte di autorità esaminatrici, convocazione, infrazioni/violazioni, obbligo dei candidati di essere in possesso di un valido documento di identità ecc.

## II. Oggetto, contenuto e svolgimento della procedura di qualificazione

### Art. 7 – Rimando all'Ofor

Si rimanda all'Ofor giardiniere/giardiniere AFC, dall'art. 18 all'art. 20:

Art. 18 Oggetto della procedura di qualificazione

Art. 19 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

Art. 20 Superamento dell'esame finale, calcolo e ponderazione delle note

#### **Art. 8 – Rimando al piano di formazione**

Per quanto riguarda l'organizzazione, i campi di qualificazione, le note scolastiche, la valutazione del rendimento, le modalità di superamento dell'esame e la ponderazione delle note, si rimanda al piano di formazione giardiniere/giardiniera AFC, capitolo D.

#### **Art. 9 – Campo di qualificazione: lavoro pratico (lavoro pratico prestabilito LPP)**

<sup>1</sup> Il campo di qualificazione lavoro pratico prestabilito si basa sui fondamenti dell'Ofor e del piano di formazione.

<sup>2</sup> I dettagli risultano dalle appendici per gli indirizzi professionali paesaggismo<sup>1</sup>, vivaismo<sup>2</sup>, piante erbacee perenni<sup>3</sup> e floricoltura<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Per tutta la durata del lavoro pratico è possibile utilizzare come mezzi ausiliari la documentazione dell'apprendimento e i documenti dei corsi interaziendali.

#### **Art. 10 – Campo di qualificazione: conoscenze professionali**

<sup>1</sup> Il campo di qualificazione conoscenze professionali si basa sui fondamenti dell'Ofor e del piano di formazione.

<sup>2</sup> I dettagli risultano dalle appendici per i quattro indirizzi professionali.

### **III. Ripetizioni, caso particolare, attestazioni e titolo**

#### **Art. 11 - Ripetizioni, caso particolare, attestazioni e titolo**

Si rimanda all'Ofor, dall'art. 21 all'art. 23.

### **IV. Comunicazione dei risultati**

#### **Art. 12 - Risultati**

I risultati della procedura di qualificazione sono comunicati dalle autorità cantonali.

#### **Art. 13 - Segretezza**

Gli organi di esame sono tenuti alla segretezza verso terzi.

### **V. Obiezioni, reclami, ricorsi**

#### **Art. 14 - Obiezioni, reclami, ricorsi**

Si basano sul diritto cantonale e sono consentiti solo dopo che i risultati complessivi sono stati comunicati.

#### **Art. 15 - Termine e istanza di ricorso**

Il termine e l'istanza di ricorso vengono notificati alle candidate e ai candidati della comunicazione dei risultati dell'esame.

---

<sup>1</sup> Appendice alla guida sulla procedura di qualificazione giardiniere/giardiniera AFC, indirizzo professionale paesaggismo

<sup>2</sup> Appendice alla guida sulla procedura di qualificazione giardiniere/giardiniera AFC, indirizzo professionale vivaismo

<sup>3</sup> Appendice alla guida sulla procedura di qualificazione giardiniere/giardiniera AFC, indirizzo professionale piante erbacee perenni

<sup>4</sup> Appendice alla guida sulla procedura di qualificazione giardiniere/giardiniera AFC, indirizzo professionale floricoltura

## VI. Disposizioni finali

### Art. 16 - Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2015.

### Art. 17 - Parere CSSPQ ed emanazione Oml

<sup>1</sup> È stata sottoposta al parere della CSSPQ il 17 ottobre 2014.

<sup>1</sup> È stata emanata dall'Oml il 12 dicembre 2014 ed è valida fino a revoca.

Aarau, 12 dicembre 2014

**JardinSuisse**

**Associazione svizzera imprenditori giardinieri**

**Commissione per la formazione professionale giardinieri**



Barbara Jenni, Presidentessa